

Città di Calolziocorte
Provincia di Lecco



REGOLAMENTO ICI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.02.1999
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 19.12.2000
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 06.11.2001
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 15.09.2003
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 27.11.2006
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 19.12.2007
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 14.11.2008
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30.11.2010
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20.01.2011

Comune di Calolziocorte
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO ICI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 15.02.1999 e modificato con le sotto elencate deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 96 del 19.12.2000
- n. 101 del 06.11.2001
- n. 63 del 15.09.2003
- n. 68 del 27.11.2006
- n. 93 del 19.12.2007
- n. 84 del 14.11.2008
- n. 75 del 30.11.2010
- n. 3 del 20.01.2011

Testo modificato con decorrenza 01 gennaio 2011

REGOLAMENTO ICI

Premessa	3
Art. 1 - Presupposto dell'imposta	3
Art. 1 bis - Determinazione del valore delle aree fabbricabili	3
Art. 2 - Definizione di fabbricato e area fabbricabile	4
Art. 3 - Nozione di abitazione principale	5
Art. 4 - Esenzioni	5
Art. 5 - Pertinenze dell'abitazione principale	7
Art. 6 - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale	8
Art. 7 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili	8
Art. 7 bis - Agevolazioni per gli insediamenti produttivi	9
Art. 7 ter - Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento all'entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311	10
Art. 8 - Versamenti	12
Art. 9 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta	13
Art. 10 - Versamenti dei contitolari	13
Art. 11 - Abrogato	14
Art. 12 - Accertamento	14
Art. 13 - Riscossione coattiva	15
Art. 14 - Rimborsi	15
Art. 15 - Sanzioni ed interessi	16
Art. 16 - Contenzioso	17
Art. 17 - Indennità di espropriazione	17
Art. 18 - Fondo per potenziamento ufficio e compensi incentivanti	17
Art. 19 - Disposizioni transitorie e finali	18

Premessa

1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Capo I del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'applicazione in questo Comune dell'Imposta Comunale sugli Immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso, in coordinamento con le disposizioni di cui al Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126 che ha disposto l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti).

Art. 1 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, non esclusi ai sensi della normativa vigente¹, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 1 bis – Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, tenendo conto della zona

¹ Ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984.

territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta Comunale.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

4. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, e che reputi comunque opportuno dichiarare un valore imponibile inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale, che ne effettuerà opportuna valutazione in sede di controllo.

5. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro i termini previsti dalle disposizioni di legge per l'approvazione del bilancio di previsione ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.”

Art. 2 - Definizione di fabbricato e area fabbricabile

1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 1:

- a) Per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione o quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di

ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- b) Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo professionale, purché dai medesimi condotti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
- c) Per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile.

Art. 3 - Nozione di abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica.

Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art. 7 del D. Lgs. 504/92, e successive modifiche ed integrazioni, posseduti dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 446/97,

si stabilisce che l'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/92 si applica soltanto ai fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 (ora 73) comma 1 lett. c) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20.5.1985 n. 222, a condizione che i fabbricati stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, si applica integralmente ai fabbricati utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460 a condizione che i fabbricati stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

2. bis L'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92 si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale; la qualifica di ente non commerciale, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del D.P.R. 917/86.

3. Per usufruire della esenzione suddetta, le condizioni di cui ai commi precedenti devono sussistere al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ed entro il mese di giugno del medesimo anno, a pena di decadenza, deve essere prodotta al Comune da parte dell'ente non commerciale apposita autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione dello Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie onde comprovare l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 149 del D.P.R. n. 917/1986 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle

singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili.

4. La documentazione di cui al punto 3. non deve essere ripresentata qualora la situazione degli immobili non sia modificata.

5. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 5 - Pertinenze dell'abitazione principale

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione, purché non locata a terzi.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage, box o posto auto, la soffitta, la cantina, il ripostiglio e/o deposito che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Per quanto riguarda garage o box o posto auto si rimanda a quanto indicato dall'art. 9 della Legge 24/03/1989 n. 122.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo e dell'aliquota di riferimento. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 6 - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Sono equiparate all'abitazione principale per quanto concerne l'aliquota e la detrazione:
 - a) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) Gli alloggi regolarmente assegnati in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
 - c) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
 - d) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
 - e) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto dai coniugi separati e divorziati che hanno dovuto abbandonare la loro abitazione in seguito all'assegnazione dell'alloggio all'ex coniuge da parte del giudice in sede di separazione. Unica causa ostativa, alla fruizione dell'agevolazione, è che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile, destinato ad abitazione principale, situato nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale;

Art. 7 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai sensi dell'art.59 comma 1, lett. h) del D.Lgs. 446/97, la riduzione del 50% dell'imposta di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92, si applica per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata

dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. In tale ipotesi l'Ufficio Tributi trasmetterà la documentazione all'Ufficio Tecnico per i necessari riscontri.

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla sola conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

3. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione all'ufficio tributi della domanda di perizia oppure della dichiarazione sostitutiva, di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante, oltre che il non uso, lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Il contribuente è tenuto a portare a conoscenza del Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità od inabitabilità, con la presentazione della comunicazione di cui all'art. 11 del presente regolamento, entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori di restauro, risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia. Dall'inizio dei suddetti lavori, fino all'ultimazione degli stessi, ovvero se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato – reso nuovamente agibile od abitabile – è comunque utilizzato, l'imposta è dovuta sulla base del valore venale dell'area su cui insiste il fabbricato.

4. Non possono godere della riduzione di cui al comma 3 i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente inutilizzati.

Art.7 bis – Agevolazioni per gli insediamenti produttivi

1. Per i fabbricati di nuova costruzione e per l'ampliamento dei fabbricati già esistenti, che determinino oggettivamente nuova occupazione, posseduti ed utilizzati dai soggetti passivi ICI per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali, accatastati nella

categoria D, l'aliquota ordinaria è ridotta dell'1,5 per mille e comunque non può essere inferiore all'aliquota minima prevista dalla legge.

2. Tale aliquota si applica per tre anni dalla data d'inizio dell'attività per i fabbricati di nuova costruzione, mentre nel caso di ampliamento dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. Al fine di ottenere la riduzione dell'aliquota d'imposta, il contribuente dovrà produrre dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 attestante l'effettivo svolgimento dell'attività industriale e/o artigianale, nonché l'entità della nuova occupazione che ne è derivata; in assenza di variazioni nel possesso degli immobili, l'autocertificazione ha validità anche per gli anni successivi.

Art. 7 ter – Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento all'entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

1. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che possono usufruire dell'agevolazione sono i titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non iscritte in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie che, prima della richiesta da parte del Comune ai sensi del comma 336 dell'art. 1 della Legge n. 311/2004, presentano alla competente Agenzia Provinciale del Territorio gli atti di attribuzione o aggiornamento previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata.

2. L'importo da versare deve comprendere cinque annualità di imposta arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell'agevolazione, con l'applicazione dell'aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, calcolata sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con l'esclusione, in entrambi i

casi, di sanzioni ed interessi. Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore ai cinque anni, l'importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data dell'effettiva variazione.

3. Il perfezionamento della definizione agevolata avviene con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla presentazione all'Agenzia del Territorio competente degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. n. 701/1994, da effettuarsi entro il termine perentorio del 31 ottobre 2007, e con la presentazione al Comune, entro lo stesso termine previsto per il pagamento, del modello di regolarizzazione ICI predisposto dal Servizio Tributi, a seguito dell'avvenuta variazione catastale. Il versamento va eseguito, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Tributi del Comune.

4. Il Servizio Tributi verifica la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga riscontrata una differenza, liquida le maggiori somme dovute, con le relative sanzioni ed interessi.

5. In caso di omessa e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, il Servizio Tributi con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata a.r. attiva la procedura di cui ai commi 336 e 337 dell'articolo 1, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. Nel caso in cui, a seguito dell'attività di controllo eseguita dall'Agenzia del Territorio sulla base del D.M. n. 701/1994, gli atti di attribuzione/aggiornamento vengano sottoposti a rettifica, il Servizio Tributi procede al recupero dell'ICI dovuta sulla differenza di rendita, con le relative sanzioni ed interessi ovvero al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate con interessi.

7. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a Euro 1.000,00 il versamento può essere eseguito in 4 rate di pari importo con cadenza trimestrale. In caso di pagamento rateale il contribuente presenta al Comune, unitamente al modello di regolarizzazione ICI di cui al comma 3, istanza di rateizzazione con allegata attestazione del pagamento della prima rata; le successive rate dovranno essere

versate rispettivamente con scadenza 31 gennaio 2008, 30 aprile 2008 e 31 luglio 2008. Su ciascuna rata sono applicati gli interessi legali a decorrere dal 31 ottobre 2007, calcolati su base mensile. Il mancato pagamento di una rata costituisce titolo per la riscossione coattiva.

Art. 8 - Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel corso dei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

2. L'imposta dovuta, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, deve essere corrisposta mediante:

- a) versamento su conto corrente postale intestato a Comune di Calolziocorte – riscossione I.C.I.;
- b) presentazione del bollettino di versamento presso lo sportello della Tesoreria Comunale;
- c) mediante carta di credito via internet stabilendo un collegamento diretto sul sito www.comune.calolziocorte.lc.it;
- d) mediante il modello F 24.

3. Per la riscossione spontanea dell'imposta, in aggiunta alle modalità di versamento di cui al comma 2 del presente articolo, il Comune può prevedere ulteriori modalità volte a razionalizzare le procedure connesse all'acquisizione dei flussi finanziari nonché diffondere ed ampliare canali di pagamento a beneficio dei contribuenti. Le attività e le procedure connesse ai versamenti spontanei, ove non previste obbligatoriamente per legge, sono oggetto di apposite convenzioni.

4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri o a nome del de cuius, limitatamente all'anno d'imposta in cui si è verificato il decesso.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando il versamento dell'imposta annuale risulta uguale o inferiore ad € 12,00. I versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono essere sempre eseguiti.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007 è stata accertata l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, realizzando le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall'art. 37, comma 53, del D. L. 223/06 convertito con modificazioni in Legge 248/06, che ha stabilito la soppressione dell'obbligo della dichiarazione I.C.I. di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 504/1992. A partire dall'anno 2008, la dichiarazione I.C.I. deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo a una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e in quelle in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste per l'invio del modello unico informatico.

Art. 9 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. o) del D.Lgs. 446/97 il Sindaco, nel caso si verificano le condizioni sotto riportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:

- il differimento o la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
- il differimento o la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza entro il termine massimo di 12 mesi nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio-economico certificate dal servizio sociale.

Art. 10 - Versamenti dei contitolari

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, i versamenti ICI effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri soggetti obbligati, si considerano regolarmente effettuati, anche per gli anni pregressi, purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono nonché siano precisati i nominativi degli altri contitolari.

Art. 11 - Comunicazioni

.....abrogato.....

Art. 12 – Accertamento

1. Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti notificando al contribuente un apposito avviso motivato, contenente la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Gli avvisi di accertamento possono essere notificati anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; disporre accertamenti presso i contribuenti da parte di personale addetto;

richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa. Per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di liquidazione delle dichiarazioni sono effettuate secondo criteri selettivi stabiliti dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare all'azione verificatrice ed accertatrice.

5. Per le annualità di imposta 1999 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati².

6. Per gli anni di vigenza dell'obbligo di dichiarazione gli avvisi di accertamento, con liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta nonché con l'irrogazione delle sanzioni per omessa/tardiva o infedele dichiarazione, sono effettuati a norma di legge.

Art. 13 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n.602 integrato e modificato dal D.Lgs. 26.02.1999, n.46, e successive modificazioni qualora il servizio sia affidato ad Equitalia Spa – Agente della riscossione; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione delle riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti, menzionati alla lettera b) del comma 4 dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/97, la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, anche avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del D.P.R. 602/73.

² Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera l), numero 1), del D. Lgs. 446/97

2. La produzione del ricorso non determina sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori ma delle sole sanzioni, le quali, invece, sono rimosse con le gradualità imposte dall'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992.

Art. 14 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione si intende quello in cui sul procedimento di contenzioso è intervenuta decisione definitiva. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi, con decorrenza dalla data di versamento, stabiliti nella misura del tasso d'interesse legale, computati con le medesime modalità di determinazione, anche per i periodi d'imposta e per i rapporti, non ancora definiti, precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente, da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

4. Non si fa luogo al rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 12,00.

Art. 15 - Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni per omesso o parziale versamento, per inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 12, comma 3, del presente regolamento, nonché le sanzioni per omessa o infedele denuncia relativamente agli anni di obbligo della presentazione della stessa, ed in ogni altro

caso non contemplato, si applicano in base alle disposizioni dei DD.Lgs 471/472/473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle disposizioni comunali vigenti in materia.

2.abrogato.....

2 bis. La contestazione o irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

3. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi stabiliti nella misura del tasso d'interesse legale, computati con le medesime modalità di determinazione, anche per i periodi d'imposta e per i rapporti, non ancora definiti, precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. La riduzione degli interessi si applicherà agli accertamenti ed alle liquidazioni compiuti successivamente al 01 gennaio 2001; è quindi escluso il rimborso di quanto eventualmente versato prima dell'adozione della presente disposizione regolamentare.

Art. 16 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso nonché gli altri atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546 e successive modificazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nello stesso decreto.

Art. 17 - Indennità di espropriazione

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o comunicazione presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all'indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

Art. 18 – Fondo per potenziamento ufficio e compensi incentivanti

1. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 come recepito dall'art. 59, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 è istituito un fondo speciale per il potenziamento del Servizio Tributi e per l'attribuzione al personale addetto di compensi incentivanti.

2. Il fondo è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale non inferiore al 20% dal maggior gettito complessivo ICI derivante dall'attività di accertamento programmata e previsto nella competenza di bilancio, effettivamente riscosso a tale titolo;

3. Le somme accantonate nel fondo sono destinate all'erogazione di compensi incentivanti la produttività alle unità addette, compreso il funzionario responsabile del settore ove incluso nel piano, progetto o programma, all'attività di gestione dell'I.C.I. e degli altri tributi comunali in dipendenza di specifici piani, programmi e progetti, possono essere altresì utilizzate per il potenziamento tecnico strumentale del Servizio Tributi nonché all'aggiornamento e formazione del personale del Servizio Tributi.

4. Il fondo di cui al presente articolo si intende aggiuntivo rispetto: a) al fondo incentivante previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti degli enti locali; b) alle indennità di posizione e risultato previste dall'articolo 10 del nuovo ordinamento sulle qualifiche dei dipendenti degli enti locali.

5. Le disponibilità del fondo, sia in conto competenza sia in conto residui, non possono essere utilizzate per altri scopi, né rappresentare economie di bilancio.

6. La misura annuale del fondo e il suo utilizzo vengono stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 19 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31/12/1992 n. 504, e successive modificazione, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

2. Le norme di questo regolamento, nel testo così modificato, entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

3.abrogato.....